



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEI CANI

Approvato con delibera Consiglio Comunale N. 40 del 28.11.2007

Articolo 1 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo per la detenzione dei cani alla catena.

Articolo 2 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali, in tutto il territorio non possono essere lasciati vaganti.
Essi devono essere sempre accompagnati dal detentore e tenuti al guinzaglio, fatte salve norme più restrittive.
Valgono, nei periodi di permesso, deroghe per i cani da caccia impegnati nell'addestramento o nella caccia nelle zone ammesse.
Sono altresì esclusi dalle limitazioni di cui sopra, i cani pastore quando impegnati nella custodia delle greggi e delle mandrie.
Possono individuarsi, da parte del Comune, con atto del Giunta, limitate aree, poste al di fuori dei perimetri urbani, ove sia consentito, per motivi di addestramento e svago, lasciare liberi gli animali, sotto la stretta sorveglianza dell'accompagnatore che deve sempre garantire il loro controllo e la loro sorveglianza a vista.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino aree pubbliche e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 3 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sulle aree pubbliche, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli, in sacchetti impermeabili nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
Allo scopo il Comune installerà appositi apparecchi distributori.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 4 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. La Polizia Municipale, in presenza di cani vaganti, dispone l'attivazione del servizio di cattura, per il successivo trasferimento dell'animale nel canile sanitario convenzionato. Il Servizio Veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi (tatuaggio o microchip) e li trasmette alla Polizia Municipale per il reperimento del proprietario o vi provvede direttamente. Indi sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Articolo 5 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto, ben visibile, un cartello di avvertimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6 - Definizione delle sanzioni

1. Ogni singola violazione al presente regolamento, fatta salva la applicazione di eventuali norme penali, viene repressa con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 120,00 .
2. E' sempre ammessa l'oblazione con la applicazione della misura di €. 40,00.
Valgono le norme procedurali e di garanzia poste dalla legge n. 689/81.

Articolo 7 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.